



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL
NUMERO PUBBLICO “EMERGENZA INFANZIA 114”, EMANATO AI SENSI
DELL’ARTICOLO 12, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E DEL D.L. 6 AGOSTO 2003
RECANTE “INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE DEL CODICE DI PUBBLICA
EMERGENZA 114” - CUP J48D25000010008**

FRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia (C.F. 80188230587) con sede in Roma, Via Quattro Novembre 144, rappresentato dal dott. Gianfranco Costanzo, Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia, giusto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2023, al n. 866, successivamente indicato come “Amministrazione”

E

la Fondazione S. O. S. - Il Telefono Azzurro ETS, con sede in Milano, Via Copernico, n. 1, codice Fiscale: 92012690373, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante della Fondazione medesima, Prof. Ernesto Caffo, nato a Modena il 16.05.1950 ed ivi residente in Via Campi 90 – C.F. CFFRST50E16F257L, successivamente indicato come “Gestore”

PREMESSO CHE

- con decreto interministeriale del 6 agosto 2003, recante “*Individuazione del soggetto gestore del servizio telefonico connesso al codice di pubblica emergenza 114*” e s.m.i.- di seguito denominato “Decreto” – sono stati individuati i criteri e le modalità di svolgimento del servizio “114”;
- ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto, la gestione del numero 114 deve essere affidata a un ente non avente, per statuto, finalità di lucro, individuato secondo il procedimento di selezione di cui all’articolo. 6, comma 1, del decreto medesimo, previa sottoscrizione di apposita Convenzione;
- con D.P.C.M. del 2 ottobre 2009, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2009, Reg. n. 9 - Foglio n. 235, il codice per il numero pubblico di emergenza “114” destinato all’ “Emergenza maltrattamento dei minori”, è stato attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità;
- con decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2018, n. 97, sono state riordinate le funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per la famiglia, con particolare riferimento



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

alle funzioni di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori (articolo 3, comma 1, lettera c), punto 1). In tale quadro, sono state conseguentemente attribuite al Dipartimento per le Politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché relative al contrasto alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38;

- con decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 17 maggio 2024, n. 70, è stato previsto, tra l'altro, all'articolo 1, il potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico "Emergenza infanzia 114";
- che in data 26 luglio 2022 è stata stipulata una Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le Politiche della famiglia e la Fondazione SOS Telefono Azzurro ONLUS della durata di 36 mesi, per la gestione del Servizio pubblico telefonico connesso al codice di pubblica emergenza "114", di cui all'Avviso pubblico del 20 aprile 2022 (G.U. - Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2022);
- con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia 24 luglio 2025, è stata approvata la proroga, fino al 31 dicembre 2025, della Convenzione stipulata in data 26 luglio 2022 tra il Dipartimento per le Politiche della famiglia e la Fondazione SOS Telefono Azzurro ONLUS,
- in data 30 ottobre 2025 è stato emanato l'Avviso per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico "Emergenza infanzia 114", la cui notizia è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 255 del 3 novembre 2025, in vista della scadenza della su richiamata Convenzione;
- con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia del 25 novembre 2025, è stata istituita una apposita Commissione di valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione, ai sensi del paragrafo 10 dell'Avviso pubblicato in data 30 ottobre 2025;
- con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia 9 dicembre 2025, in esito alle valutazioni operate dalla predetta Commissione, è stata approvata la graduatoria dei partecipanti alla procedura di selezione, in base alla quale la Fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro ETS è stata individuata quale nuovo Gestore del "Numero pubblico di emergenza 114";
- con nota DIPOFAM prot. 32884 del 5 dicembre 2025 è stata richiesta, da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione all'impegno pluriennale di spesa sul capitolo 533 del centro di responsabilità 15 - Politiche per la famiglia, per la sottoscrizione dell'atto di convenzione ai fini della concessione del contributo per la gestione del numero pubblico "emergenza infanzia 114" alla Fondazione S.O.S – Il Telefono Azzurro Onlus, per un importo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

totale di euro 1.500.000,00, a valere sugli esercizi finanziari 2026-2029;

- in data 18 dicembre 2025 il Dipartimento per le politiche della famiglia, con nota prot. PR_MIUTG_Ingresso_0406114, ha richiesto, attraverso la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia, l'informativa antimafia ai sensi degli articoli 91 e 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni;
- con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia n. 63056501 del 19 dicembre 2025 la suddetta Convenzione è stata ulteriormente prorogata al 31 gennaio 2026, nelle more delle verifiche di legge della posizione del soggetto Gestore;
- con nota UBRRAC prot. 38656 del 23 dicembre 2025 è stata concessa autorizzazione all'assunzione dell'impegno pluriennale di spesa, sul capitolo 533 sopra richiamato, al fine della stipula della presente convenzione, a valere sugli esercizi finanziari 2026-2029;
- il Gestore ha presentato, in data 27 gennaio 2026, ai sensi del paragrafo 13, punto 1, dell'Avviso, apposita fideiussione bancaria/assicurativa, costituita da BPER Banca S.p.A. in data 22 gennaio 2026, a garanzia dell'esecuzione dei compiti a suo carico nel rispetto delle modalità di gestione del "114"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Norma di rinvio

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti ivi richiamati, così come gli allegati:
 - a) Progetto tecnico-economico presentato dal Gestore e valutato dalla Commissione di cui in premessa, di seguito "Progetto" (all. A);
 - b) Patto di integrità, sottoscritto dal legale rappresentante della Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS (all. B)costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. L'oggetto della Convenzione è la concessione di un contributo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto interministeriale 6 agosto 2003, recante "*Individuazione del soggetto gestore del codice di pubblica emergenza 114*" e s.m.i, per la gestione del numero pubblico "Emergenza infanzia 114", di seguito "Numero 114" o "114", accessibile gratuitamente da parte di chiunque intenda segnalare situazioni di emergenza e disagio che possano nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

2. La presente Convenzione è stipulata, ai sensi del paragrafo 12 dell'Avviso pubblico per la concessione di un contributo per la gestione del numero pubblico "Emergenza infanzia 114", della cui pubblicazione è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 255 del 3 novembre 2025 (di seguito "Avviso"), tra il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS, per una durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, per la gestione del Numero 114, in coerenza con quanto stabilito nell'Avviso stesso e nel Progetto.
3. Eventuali proroghe del termine di cui al comma precedente sono disciplinate dall'articolo 14 della presente Convenzione.

Art. 3

Modalità di gestione del Numero 114

1. Il Numero 114 è gestito, senza soluzione di continuità, nel rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2003 e s.m.i., e di quanto ulteriormente specificato nell'Avviso, secondo le modalità operative riportate nel Progetto presentato dal Gestore e da quanto disciplinato dalla presente Convenzione.
2. Ciascuna delle parti nomina, entro e non oltre sette giorni dalla stipula della presente Convenzione, un soggetto referente per gli aspetti operativi dell'esecuzione della Convenzione medesima, secondo quanto indicato dal paragrafo 16 dell'Avviso. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il referente come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Art. 4

Obblighi del Gestore

1. I compiti del Gestore sono quelli individuati espressamente a suo carico da quanto disposto dal citato decreto 6 agosto 2003 e s.m.i., e dall'Avviso pubblico 30 ottobre 2025, con particolare riferimento al paragrafo 3, dal Progetto e dalla presente Convenzione.
2. Il Gestore si impegna a tenere costantemente informata l'Amministrazione dell'andamento e dell'esito delle attività connesse alla gestione del Numero 114, sia attraverso le relazioni di cui ai successivi commi 8, 9 e 11 del presente articolo, e del successivo articolo 10, sia comunicando tempestivamente ogni eventuale difficoltà che possa impedire od ostacolare il regolare funzionamento del Numero 114.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

3. Il Gestore deve consentire la possibilità di segnalare in maniera anche anonima alle autorità competenti, inclusa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contenuti illeciti (come, ad esempio, materiale pedopornografico) o correlati a fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, come definiti dall'articolo 1, comma 1-*bis*, e comma 2, della legge 29 maggio 2017, n. 71, e s.m.i., riscontrati su vari *media* e che si ritiene siano potenzialmente dannosi per bambini, adolescenti e ragazzi.
4. Il Gestore deve offrire gratuitamente agli utenti del "114" l'accesso a una applicazione informatica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99, prevede una funzione di geolocalizzazione del chiamante, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché un servizio di messaggistica istantanea, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.
5. Il Gestore deve, altresì, assicurare, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del richiamato decreto legislativo n. 99 del 2025, la disponibilità di un sito *internet* all'uopo dedicato, al fine di garantire la più ampia accessibilità, fruibilità, conoscenza e diffusione dei servizi di assistenza forniti dal numero pubblico "Emergenza infanzia 114". La configurazione, i contenuti e l'aggiornamento del sito *internet* sono implementati dal Gestore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di gestione diretta del sito *internet* dedicato su propri *server*: in tal caso, nonché per l'individuazione del nuovo soggetto per la gestione del Servizio, il Gestore fornisce tutti i dati e l'assistenza necessaria al fine di consentire il trasferimento della struttura e del contenuto del sito stesso senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
6. Il Gestore è obbligato a garantire, nella progettazione, nello sviluppo e nella gestione dei dati, sia del sito *internet* dedicato al Servizio, di cui al paragrafo 3, punto 6, dell'Avviso, sia dell'applicazione informatica richiamata al paragrafo 3, punto 5, dell'Avviso medesimo, le previsioni di cui al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della Direttiva UE 2022/2555 (c.d. NIS2).
7. Il Gestore deve garantire la disponibilità di una banca dati evoluta anonimizzata, accessibile dall'Amministrazione, secondo le modalità da questa comunicate, per la costituzione di un sistema informativo in grado di storicizzare le richieste di contatto, di analizzare i flussi e di elaborare analisi di sintesi. I dati e le analisi della suddetta banca dati devono essere resi disponibili nel formato più conveniente per l'Amministrazione, anche ai fini dell'alimentazione della banca dati dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e del decreto 15 aprile 2020, n. 62, istituito presso il Dipartimento per le Politiche della



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

famiglia. Il Gestore garantisce, nel caso di assegnazione del servizio 114 ad altro soggetto, in esito a una nuova procedura di selezione, il trasferimento (*porting*) di tutti i dati presso la banca dati del successivo aggiudicatario.

8. Il Gestore garantisce, con cadenza mensile, la produzione di uno specifico *report* contenente:
a) i dati di flusso (*inbound* e *outbound*), rappresentati in formato tabellare e/o grafico, in modalità anonima; *b)* le segnalazioni effettuate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché qualunque altra segnalazione effettuata ai soggetti richiamati al paragrafo 3, punto 2, lettera *b)*, dell'Avviso.
9. Il Gestore deve, inoltre, garantire, con cadenza semestrale, la produzione di analisi, anche statistiche, sui fenomeni della violenza e del disagio minorile rilevati durante la gestione del "114", da trasmettere all'Amministrazione. Su richiesta dell'Amministrazione, il Gestore deve garantire, comunque, la produzione di *report* tabellari su specifici segmenti di utenza, entro quarantotto ore, salvo diverso termine indicato.
10. È fatto divieto al Gestore di comunicare per iscritto, a mezzo stampa o nel corso di eventi i dati e le analisi relativi al Servizio "114", che restano di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, salvo espressa autorizzazione concessa. In tale circostanza, la richiesta di autorizzazione deve pervenire all'Amministrazione con almeno 15 giorni di preavviso.
11. Il Gestore trasmette all'Amministrazione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione dettagliata, sulla base dei dati acquisiti dal "114", riportante i dati numerici in forma aggregata, distinti tra le segnalazioni di fenomeni di bullismo e di cyberbullismo specificamente occorsi in ambito scolastico nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 99 del 2025.
12. Il Gestore predispone, in coordinamento con l'Amministrazione, moduli formativi da erogare su base annuale, in modalità *in-house*, a funzionari e collaboratori del Dipartimento stesso sulle tematiche oggetto dell'Avviso, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.
13. Il Gestore è tenuto a predisporre una contabilità separata e a utilizzare sui documenti contabili e di rendicontazione il CUP assegnato, allo scopo di evidenziare tutto quanto concerne la gestione del Numero 114 e di produrre la documentazione di cui al successivo articolo 10.
14. Eventuali adeguamenti finanziari rispetto al quadro economico presentato all'interno del Progetto, pur nel rispetto delle attività connesse alla gestione del Numero 114, dovranno essere specificatamente comunicati e approvati, previa valutazione, da parte dell'Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

15. La partecipazione del Gestore a carico del contributo concesso dall'Amministrazione con la presente convenzione a convegni, seminari ed eventi di qualsiasi tipo ovvero l'organizzazione degli stessi non è consentita.

Art. 5 Personale

1. Il Gestore si obbliga a gestire il Numero 114 avvalendosi del personale richiamato nel paragrafo 4, punto 1, lettera d) dell'Avviso, così come individuato nel Progetto valutato dalla Commissione di valutazione.
2. Il Gestore si impegna, nei confronti del personale di cui al comma 1 del presente articolo, ad applicare le vigenti normative di settore e condizioni retributive così come disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di ciascuna categoria, per quanto applicabili. Ai sensi del paragrafo 13, punto 4, dell'Avviso, l'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Gestore all'esecuzione delle attività relative al funzionamento del "114" affidato, per quanto attiene a:
 - a. retribuzione in base agli inquadramenti specificati nel progetto e al CCNL in esso individuato;
 - b. contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali;
 - c. assicurazioni, infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente al rapporto di lavoro secondo le leggi in vigore.
3. Qualora il Gestore dovesse trovarsi nella necessità, anche improvvisa, di sostituire una o più figure professionali facenti parte del personale impiegato nella gestione complessiva del Numero 114, è tenuto a informare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta, via PEC, all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, indicando i nominativi e trasmettendo i curriculum delle figure che intende inserire in qualità di sostituti di quelle indicate nel Progetto. I sostituti dovranno possedere requisiti professionali equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite.

Art. 6 Durata ed efficacia della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dal 1° febbraio 2026, per una durata di trentasei mesi, sino al 31 gennaio 2029.
2. La presente Convenzione obbliga il Gestore sin dal momento della stipula, mentre è efficace



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

per l'Amministrazione soltanto dopo la registrazione degli organi di controllo.

Art. 7

Prerogative dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di ingiustificato ritardo da parte del Gestore nell'avvio delle attività e, previa formale messa in mora del Gestore medesimo, in caso di persistente inadempimento delle obbligazioni disciplinate dalla Convenzione e dall'Avviso, come previsto al paragrafo 12, punto 4, dell'Avviso stesso.
2. L'Amministrazione si riserva, in relazione all'andamento della gestione, e comunque entro il valore complessivo del Progetto, di indicare al Gestore le modifiche al Progetto che ritenga utili al fine di adeguarlo a eventuali esigenze sopravvenute o imprevedibili al momento della sua presentazione. Le modalità e le condizioni per l'esecuzione delle eventuali modifiche saranno oggetto di apposito atto integrativo alla presente Convenzione e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Raccordo con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. La gestione del Numero 114 deve garantire il trasferimento delle segnalazioni dei casi pertinenti all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 12 luglio 2011, n. 112.

Art. 9

Contributo e cofinanziamento

1. Al Gestore del Numero 114 è corrisposto un contributo massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per 36 mesi, a fronte di spese effettivamente sostenute, con un co-finanziamento, a carico del Gestore, pari al 21% del contributo per macrovoce di spesa, come esplicitato nel prospetto analitico dei costi di gestione del servizio contenuto nel Progetto. Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e s.m.i.
2. Il Gestore espone la suddetta percentuale di cofinanziamento in ciascun documento di rendicontazione, con le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Art. 10

Modalità di verifica ed erogazione del contributo

1. Nel quadro delle attività di cui al presente articolo, il Comitato di indirizzo e verifica, regolato dall'articolo 7 del decreto interministeriale del 6 agosto 2003 e s.m.i. e istituito con decreto del Capo del Dipartimento entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione, valuta gli aspetti tecnico-amministrativi, di legittimità e di congruenza tecnico-economica delle spese sostenute dal Gestore nel periodo di riferimento ai fini dell'erogazione.
2. Il contributo è erogato al Gestore in quote trimestrali nel limite dell'ammontare complessivo di euro 1.500.000,00. Le richieste di erogazione con la relativa documentazione, richiamata ai successivi commi 3 e 4 del presente articolo, dovranno pervenire, via PEC all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento.
3. La prima, seconda e terza quota di ogni annualità sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte del Gestore di:
 - analisi, anche statistiche, sui fenomeni di abuso e violenza a danno dei minori rilevati nella gestione del Numero 114;
 - una relazione dettagliata attestante le attività realizzate e i risultati conseguiti nel periodo di riferimento;
 - un rendiconto analitico delle spese effettivamente e complessivamente sostenute – ciascuna riferita puntualmente ad attività realizzate per la gestione del Numero 114 – nel periodo di riferimento e corredato da documentazione giustificativa a fondamento giuridico della spesa (fatture, contratti per servizi e forniture, ricevute, note di missione, contratti di lavoro/modelli UNILAV, ecc.) e documentazione giustificativa di pagamento (bonifici, assegni, F24, ecc.) adeguatamente quietanzata, in copia conforme all'originale;
 - una dichiarazione del legale rappresentante del Gestore attestante le spese complessivamente sostenute per la gestione del “114” per il periodo di riferimento.
4. La quarta quota di ogni annualità sarà corrisposta a seguito della presentazione da parte del Gestore di:
 - un rendiconto analitico delle spese effettivamente e complessivamente sostenute – ciascuna spesa riferita puntualmente ad attività realizzate per l'esecuzione del “114” – nel periodo di riferimento e corredato da documentazione giustificativa a fondamento giuridico della spesa (fatture, contratti per servizi e forniture, ricevute, note di missione, contratti di lavoro/modelli UNILAV, ecc.) e documentazione giustificativa di pagamento (bonifici, assegni, F24, ecc.) adeguatamente quietanzata, in copia conforme



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

- all'originale;
- una dichiarazione del legale rappresentante del Gestore attestante le spese complessivamente sostenute per la gestione del "114" per il periodo di riferimento;
 - una relazione dettagliata attestante le attività realizzate ed i risultati conseguiti rispetto alla gestione del "114" per l'intero anno di riferimento;
 - analisi, anche statistiche, sui fenomeni dell'abuso, della violenza e del disagio infantile rilevati nell'esecuzione del "114" per l'intero anno di riferimento.
5. Il Gestore, entro il quarto trimestre di rendicontazione di ciascun anno, deve assicurare la quota del cofinanziamento pari al 21% del contributo rendicontato nella medesima annualità.
6. I giustificativi originali delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali sono conservati agli atti da parte del Gestore e resi disponibili all'Amministrazione fino a due anni dalla conclusione delle attività e, in ogni caso, nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dalle vigenti norme fiscali e tributarie.
7. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche anche in loco.

Art. 11

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Gestore assume, pena nullità della presente Convenzione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e s.m.i.
2. Il Gestore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Il Gestore dovrà comunicare all'Amministrazione, via PEC all'indirizzo segredipfamiglia@pec.governo.it, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione in caso di apertura di nuovo conto ovvero entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente atto in caso di conto già acceso. Entro lo stesso termine dovrà, altresì, indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Gestore dovrà, altresì, comunicare per mezzo della suddetta PEC ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

4. La presente Convenzione si intenderà automaticamente ed espressamente risolta in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della richiamata legge n. 136 del 2010 e s.m.i.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo, il Gestore si impegna all'inserimento in tutti i giustificativi di spesa e di pagamento del codice CUP J48D25000010008, pena il mancato riconoscimento dell'importo richiesto a rimborso a valere sul contributo di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 12

Utilizzo del logo del Dipartimento per le Politiche della famiglia

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto individuato di utilizzare esclusivamente il logo ufficiale del Dipartimento per le Politiche della famiglia, previa condivisione e approvazione del Dipartimento, con la dicitura "*Numero emergenza infanzia 114, di titolarità della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche della famiglia, attualmente gestito dalla Fondazione S.O.S. - Il Telefono Azzurro ETS*" sul sito internet all'uopo dedicato, di cui al paragrafo 3, punto 6, dell'Avviso, e sull'applicazione informatica del Servizio, di cui al paragrafo 3, punto 5, dell'Avviso.
2. Il predetto logo e ogni altro pertinente materiale grafico sarà fornito dal Dipartimento all'avvio delle attività.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. L'Amministrazione e il Gestore si impegnano reciprocamente a osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente convenzione.
2. Il Capo del Dipartimento per le Politiche della famiglia è il Titolare del trattamento, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del DPCM del 25 maggio 2018.
3. Il Titolare individua il Gestore quale "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, relativamente alle attività oggetto della Convenzione, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nell'Atto di nomina, che sarà trasmesso successivamente alla stipula del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

presente atto. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte del Gestore equivale anche ad accettazione della nomina.

Art. 14 Proroga

1. Per garantire la continuità operativa del pubblico servizio “114” nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di affidamento, la presente Convenzione può essere prorogata per un massimo di 24 mesi, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2003 e del paragrafo 12, punto 2, dell’Avviso.

Art. 15 Controversie

1. Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Per l’Amministrazione

Il Capo del Dipartimento
per le Politiche della famiglia

**Per la Fondazione S. O. S.
Il Telefono Azzurro ETS**

Il Presidente